



SCHEMA DI PROPOSTA DI LEGGE

"Misure per abbattere i costi della RcAuto"

Art. 1

(decadenza dal diritto al risarcimento del danno)

1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 145 e' aggiunto il seguente:

«Art. 145-bis. (decadenza dal diritto al risarcimento del danno)

Salvi i casi di comprovato impedimento oggettivo, decade dal diritto al risarcimento del danno derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti il danneggiato che non presenti richiesta di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 148 e 149 entro il termine di 90 giorni dal sinistro.

Art. 2

(obbligo di perizia delle cose danneggiate)

All'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, il comma 1, primo periodo è sostituito dal seguente: "Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, **presentata secondo le modalità indicate nell'art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'art. 143** e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, **per non meno di cinque giorni non festivi**, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno".

Art. 3

(risarcibilità del danno alla persona per lesioni)

1. Nel capo III del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 139 e' aggiunto il seguente:

«Art. 139-bis. (risarcibilità del danno alla persona per lesioni)

Per qualunque tipologia di danno alla persona sono risarcibili le sole lesioni suscettibili di accertamento medico legale oggettivo, da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione»

2. I commi 3 ter e 3 quater dell'art. 32 del dl 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 22 marzo 2012, sono soppressi.

Art. 4

(Risarcimento in forma specifica)

In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso se il danneggiato accetta e il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette ad usura ordinaria, il danneggiato deve far riparare l'autoveicolo presso **un officina convenzionata con la compagnia di assicurazione.**

Contrariamente, nel caso in cui il danneggiato proceda alla riparazione del danno in officine non convenzionate con la compagnia di assicurazione, quest'ultima può limitare la liquidazione del danno all'importo della fattura che avrebbe sostenuto presso la propria officina.



LA PROPOSTA ACI NEL DETTAGLIO

Il problema del costo della RcAuto è diventato insostenibile, specie in alcune realtà locali, soprattutto dopo gli ultimi aumenti di tutti gli altri costi legati all'auto. L'aumento dei costi della RcAuto è dovuto agli aumenti dei costi dei risarcimenti, causato sia dalle frodi sia dagli alti costi per i risarcimenti dei danni alla persona, molto più elevati rispetto ai paesi simili all'Italia.

Sia le imposte sia una parte dei costi delle Compagnie sono proporzionali ai premi e possono essere ridotti se si riducono i costi dei sinistri e quindi i fabbisogni tariffari delle Compagnie.

Per ridurre i costi della RcAuto è necessario intervenire sui costi dei sinistri. Per ridurre i costi dei sinistri è necessario intervenire sul contrasto alle frodi e sul contenimento di alcune componenti di costo.

Il **Decreto Legge sulle Liberalizzazioni** ha cominciato ad intervenire sul costo della RcAuto ma è necessario fare di più per contenere le tariffe delle assicurazioni, specie in alcune aree del paese.

E' possibile realizzare interventi che possono ridurre i costi della RcAuto del 30% circa a livello nazionale, con un range del 15%-40% nelle varie province italiane.

Lo schema di proposta di legge ha una ratio unica, quella di proporre una serie di misure per ridurre drasticamente i costi della RcAuto. Il tutto con una serie di disposizioni che intervengono modificando o abrogando alcune disposizioni vigenti.

La proposta si compone di 4 articoli, cui seguono 4 raccomandazioni per centrare il bersaglio di una forte riduzione delle tariffe assicurative:

Con l'**articolo 1** si è introdotto un termine di decadenza di 90 giorni per l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni prodotto dalla circolazione dei veicoli. In mancanza di tale termine di decadenza, oggi la possibilità di richiedere un risarcimento si prescrive dopo due anni dal sinistro, anche se mai denunciato. L'eccessiva lunghezza del termine vigente si presta a facili meccanismi speculativi da parte del falso danneggiato che potrebbe tentare di trarre profitto anche molto tempo dopo l'avvenuto incidente.

Con l'**articolo 2** si è intervenuti nell'art. 148, 1 comma, del codice delle assicurazioni private, di recente modificato dall'art. 32 del dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 23 marzo 2012, n. 27. In particolare si è re-introdotto il riferimento al modulo di denuncia di cui all'art. 143 del Codice e si è ripristinato il termine di 5 giorni entro il quale il danneggiato deve mettere a disposizione le cose danneggiate per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Il termine di 2 giorni, infatti, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2012 del decreto legge, risultava assolutamente oneroso per la compagnia di assicurazione impossibilitata ad effettuare perizia in un così breve lasso di tempo e allo stesso tempo facile espediente per chi vuole speculare sull'esistenza e sull'entità del danno.



Con l'**articolo 3** si chiarisce la disposizione concernente la non risarcibilità del danno alla persona per lesioni, qualora la documentazione medica non attesti con assoluta certezza e con il supporto di mezzi strumentali e clinici l'esistenza della lesione stessa. Si propone inoltre la soppressione di due modifiche introdotte dal dl n. 1 del 2012, convertito dalla legge 27/2012 relative alla non risarcibilità del danno biologico per lesioni di lieve entità in quanto ricomprese e meglio chiarite dalla formulazione proposta.

L'intento di questa disposizione è di incidere in maniera determinante su quelle voci di danno che più di altre provocano un aumento dei costi delle polizze RcAuto, causato principalmente dalla diffusione delle lesioni lievissime (cd. Colpi di frusta) che il sistema assicurativo è costretto a risarcire. La chiarezza della disposizione di legge è fondamentale per permettere alle compagnie di resistere con maggiori probabilità di successo agli inevitabili contenziosi che in un primo momento si instaureranno.

Con l'**articolo 4** si è disciplinato il risarcimento in forma specifica nel caso di danni alle cose. Nel caso in cui la compagnia di assicurazione offra al danneggiato questa forma di risarcimento, costui deve fare riparare la propria autovettura presso le officine convenzionate della compagnia stessa, e nel caso in cui non lo faccia, il risarcimento è comunque limitato a quanto l'assicurazione avrebbe speso presso una propria officina convenzionata.

Questa disposizione garantisce al danneggiato la riparazione del danno subito e senza anticipazioni di denaro, avendo una garanzia di due anni sulla qualità del lavoro svolto e permette alla compagnia di assicurazione una drastica riduzione dell'importo del danno perché si avvale di carrozzerie convenzionate con le quali avrà preventivamente negoziato sconti su manodopera e ricambi. Ciò permetterebbe l'emersione totale anche ai fini IVA e imposte sul reddito dei corrispettivi delle riparazioni e la riduzione dei costi dell'assicurazione auto, anche a causa della riduzione di possibili comportamenti speculativi lungo la catena della riparazione.

Ed ecco le 4 raccomandazioni dell'ACI che riguardano:

- 1.** La definitiva approvazione della tabella nazionale dei risarcimenti per **danni fisici** che comportano invalidità dal 9% al 100%, tabella sviluppata dai ministeri competenti ma non ancora entrata in vigore.
- 2.** Creazione di un gruppo di lavoro per studiare come adeguare i risarcimenti per **danno morale** da morte pagati in Italia agli standard europei.
- 3.** Collegare le **immatricolazioni** ed i **passaggi di proprietà** delle auto alla preventiva stipula della polizza di assicurazione RcAuto.
- 4.** Rivedere la **tassazione** sulle polizze RcAuto.